

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 24-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MALAN)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

PAOLO GUZZANTI

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari
il 21 ottobre 2011**

—————
Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 2012
—————

ONOREVOLI SENATORI. – In data 21 ottobre 2011 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 3126/11 RGNR e n. 9252/11 RG GIP a carico dell'onorevole Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 2 novembre 2011 e l'ha annunciata in Aula il 3 novembre 2011.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 13 e 20 marzo 2012, ascoltando l'onorevole Guzzanti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 13 marzo 2012.

* * *

L'ex senatore Guzzanti è imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa quale autore di un articolo pubblicato su «Il Giornale» in data 25 maggio 2006 con il titolo «Così hanno truccato il voto degli italiani all'estero». L'articolo ha per oggetto le elezioni politiche del 2006 ed è finalizzato a chiedere il riconteggio dei voti degli italiani all'estero nel continente sudamericano. Nell'articolo si afferma che l'autore di un video-documentario allegato al giornale si sarebbe introdotto «nelle stanze segrete della corruzione elettorale e della manipolazione dei voti» per «controllare le relazioni tra candidati e vertici romani e a scoprire i baratti, gli illeciti, le falsificazioni che si sarebbero poi tradotti in voti falsati e seggi senatoriali rubati», facendo emergere «lo scontro

tra il cinismo dei dirigenti italiani dell'Unione e i loro candidati idealisti dell'America latina, i quali peraltro sono perfettamente consapevoli del fatto che la raccolta dei voti degli italiani all'estero nel continente americano è taroccata e che la vittoria sarebbe andata alla Casa delle libertà se un mare di brogli non fosse stato messo in atto con un cinismo che fa accapponare la pelle».

Nell'ordinanza del GIP si precisa che la richiesta formulata dalla difesa dell'ex senatore Guzzanti per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'articolo 68 della Costituzione non è stata accolta e che pertanto la questione è stata sottoposta all'esame del Senato.

* * *

Nel corso della sua audizione, il senatore Guzzanti ha precisato che l'articolo contenente le dichiarazioni oggetto del procedimento penale a suo carico faceva parte di un più ampio servizio giornalistico sul voto degli italiani all'estero nelle elezioni del 2006, di cui costituiva il commento politico. Nella stessa pagina del quotidiano era infatti ospitata la cronaca della vicenda connessa alle presunte irregolarità registratesi nel voto degli italiani all'estero nel continente sudamericano. Al servizio era anche allegato un video che riprendeva le operazioni in un seggio elettorale nel quale si evidenziavano manipolazioni di schede. L'onorevole Guzzanti ha quindi ricordato che le elezioni del 2006 si sono concluse con un esito incerto che ha visto attribuire la vittoria ad uno schieramento politico per poche migliaia di voti di scarto. Nel dibattito e nelle polemiche successive è emersa in particolare la problematicità del voto degli italiani all'estero e in tale ambito gli è stato chiesto dall'organo di

stampa cui collaborava di esprimere la propria valutazione politica su quanto evidenziavano il video allegato al giornale e la cronaca delle presunte manipolazioni del voto che erano state documentate. Secondo la valutazione del senatore Guzzanti è proprio il carattere politico delle sue dichiarazioni a determinare quel collegamento con lo svolgimento delle funzioni parlamentari che giustifica la deliberazione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

* * *

La Giunta, nella seduta del 20 marzo 2012, ha respinto la proposta di non considerare insindacabili le opinioni espresse formulata dalla senatrice Adamo.

La Giunta ha conseguentemente ritenuto che le frasi asseritamente diffamatorie, che compongono l'articolo di stampa di cui si tratta, costituiscono esercizio di quelle «attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento» di cui appunto all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

In effetti, nell'articolo firmato dal senatore Guzzanti non si rinvengono specifiche accuse al querelante (Norberto Lombardi, all'epoca vice responsabile degli italiani nel mondo del partito dei Democratici di sinistra), ma si denunciano e si commentano in termini politici presunte irregolarità nelle operazioni di voto che avrebbero potuto, in ipotesi, condurre ad un diverso esito elettorale.

L'articolo - pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» - va infatti inquadrato nel dibattito che si registrava in quella determinata fase politica.

In tale senso, appare evidente che le opinioni espresse dal senatore Guzzanti nell'articolo in questione rientrano in quello «spazio libero» di critica politica che è proprio dei membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni.

Quanto alla corrispondenza tra le opinioni espresse *extra moenia* e il contenuto di atti tipici utilizzati dal parlamentare, è utile richiamare l'orientamento del Senato in materia. In particolare, è stato auspicato - considerando opportuno estenderne la latitudine applicativa - un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione». Ciò, «alla luce dell'evoluzione che ha subito la figura del politico-giornalista, e più in generale l'attività politica tout court», per la quale l'attività di giornalista andrebbe stimata «come parte della più ampia attività [...] di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale». In questo senso, quindi, l'interpretazione del già citato articolo 3 della legge n. 140 del 2003 che, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito l'esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità «alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica» (Cfr. Corte costituzionale n. 151 del 2007).

La Giunta ritiene conseguentemente che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal senatore Guzzanti debbano ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MALAN, *relatore*

